



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO**

Livorno, Piazza Sanità n. 1, 0586/826070 – cplivorno@mit.gov.it

**ORDINANZA
SPETTACOLO PIROTECNICO**

Località: Quercianella (LI)	Data: 23 agosto 2026
Organizzatore: Ditta Diego fuochi d'artificio	

Il Capo del Circondario Marittimo di Livorno:

VISTA l'istanza assunta a protocollo n° 136039 in data 18/08/2026, della Ditta "Diego fuochi d'artificio", con sede in Loc. Campaccio n° 5, Fabbriche di Vallico (LU), con la quale chiede l'autorizzazione relativa a uno spettacolo pirotecnico per il giorno 23 agosto 2026 dalle ore 22:30 alle 23:45 con punto di accensione dei fuochi presso la spiaggia antistante "Villa Margherita" in località Quercianella (LI);

VISTA l'Ordinanza n. 59/2026 in data 11 maggio 2026, con cui ci sono disciplinati gli aspetti di sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti in genere nel Circondario marittimo di Livorno;

VISTI gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione.

RITENUTO NECESSARIO tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione nel corso dello svolgimento dello spettacolo pirotecnico sopra indicato;

RENDE NOTO

che il giorno 23 agosto 2026 tra le ore 22.30 e le ore 23.45 presso la spiaggia antistante l'Hotel Villa Margherita, in località Quercianella (LI) – meglio evidenziata nello stralcio planimetrico allegato e parte integrante della presente ordinanza – ci sarà l'accensione di fuochi pirotecnici, a cura della ditta "Diego fuochi d'artificio", all'interno di un cerchio dal raggio di circa 50 metri con centro posto nel punto avente le seguenti coordinate geografiche:

DATUM WGS84

Punto	Latitudine	Longitudine
A	43°27.384' N	010°22.098' E

ORDINA

Art. 1 — Interdizione della navigazione, sosta, balneazione, immersione e pesca.

Dal momento dell'allestimento e fino al momento della riconsegna dell'area bonificata, dichiarata dal pirotecnico, nello specchio acqueo antistante la zona di sparo, per un raggio di 50 metri dal punto di cui al "RENDE NOTO" è **interdetta**: la navigazione, la sosta, l'approdo, la pesca, la balneazione, e l'attività di immersione, effettuata con qualunque tecnica e qualunque attività ludico ricreativa.

I presenti divieti non si estendono ai mezzi e al personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi.

Art. 2 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a norma dell'art. 53 del D.L.vo 18/07/2005, n. 171, se alla condotta di un'unità da diporto;
- a norma dell'art.1164 del Codice della Navigazione, in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative dalle quali esuli scopo di lucro.
- a norma dell'art.1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o eventualmente in concorso con altre fattispecie penali.

L'organizzazione ha l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni per aspetti direttamente o indirettamente interessati dall'attività posta in essere.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, consultabile sul sito istituzionale nella sezione [Ordinanze](#).

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
CA (CP) Giovanni CANU
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del CAD)



GIOVANNI CANU
21/08/2026 12:18:35 UTC+0200

